

COLLEGIO DI COORDINAMENTO

composto dai signori:

(CO) MASSERA	Presidente
(CO) LAPERTOSA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) MARINARI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) RUPERTO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(CO) CAMPOBASSO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore LAPERTOSA

Nella seduta del 12/10/2016

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente (non consumatore), titolare di un prestito personale erogato dall'intermediario resistente, adiva il Collegio ABF di Napoli per contestare la legittimità della segnalazione dei suoi dati personali in SIC, in quanto effettuata senza preavviso, precisando che l'asserito invio della comunicazione del 26.3.2014 per posta ordinaria non costituiva comunque prova della ricezione dell'atto. Contestava anche sotto il profilo sostanziale la legittimità della segnalazione, sostenendo che i dati pubblicati ("ritardi non regolarizzati" nonché "scaduto impagato 331") dovevano reputarsi errati, come poteva desumersi dall'estratto conto del 10.3.2014 e dalle copie dei bollettini postali attestanti la regolarità dei pagamenti. Lamentava altresì che la contestata segnalazione gli aveva arrecato danni sia di ordine patrimoniale per avergli negato l'accesso al credito con conseguente impossibilità di fare investimenti nella propria impresa individuale sia di ordine non patrimoniale, tali da avergli cagionato anche conseguenze pregiudizievoli per la propria salute fisica, sicché chiedeva la cancellazione o rettifica dei dati segnalati e il risarcimento dei danni quantificati in euro 15.000,00, con riguardo ai danni patrimoniali, e in euro 5.000,00, con riguardo al danno non patrimoniale, oltre interessi legali. L'intermediario chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo quanto segue.

- Il ricorrente aveva chiesto la erogazione di un prestito in data 21.12.2009 per l'importo di euro 16.454,30 da rimborsare in 60 rate mensili da euro 329,71 ciascuna a decorrere dal 15.1.2010 fino al 16.12.2014;
- a partire dalla 41^a rata del 15.6.2013 veniva riscontrato il mancato incasso delle somme dovute e veniva perciò inviata al ricorrente una prima lettera di sollecito in data 21.5.2013;
- dal 22.5.2013 il ricorrente veniva più volte contattato e informato delle sue inadempienze: in particolare in data 26.3.2014 gli veniva inviata una comunicazione avente ad oggetto "il preavviso di imminente segnalazione presso gli archivi del sistema di informazioni creditizie" contenente una tabella riepilogativa dei tempi di conservazione dei dati, comunicazione che veniva trasmessa all'indirizzo indicato dallo stesso ricorrente in sede di sottoscrizione del contratto. Inoltre anche in sede di rendiconto annuale del 30.11.2014 veniva informato della mancata regolarizzazione della sua posizione;
- infine in data 15.5.2015 la resistente inviava una ulteriore missiva di "ultimo pagamento: imminente decadenza dal beneficio del termine", a seguito della quale veniva formalizzata la decadenza e la richiesta di rimborso in unica soluzione del saldo debitorio pari a euro 399,76, mai corrisposto. Ciò premesso, l'intermediario puntualizzava che il ricorrente, al momento di conclusione del contratto, aveva preso visione delle informative rese ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.196 /2003 e aveva preso altresì atto delle conseguenze che si sarebbero verificate in caso di mancati pagamenti; infine evidenziava che nessun riscontro probatorio era stato fornito in ordine alla sussistenza dei danni lamentati.

Con ordinanza in data 7.6.2016 il Collegio di Napoli ha rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento, ritenendo di particolare importanza la risoluzione della questione, non pacifica nella giurisprudenza, relativa al diritto degli imprenditori persone fisiche alla ricezione del preventivo avviso di segnalazione in SIC.

Il Collegio rimettente, premesso che l'intermediario non risulta avere assolto l'onere di provare la ricezione da parte del destinatario del preavviso di segnalazione in SIC, ha osservato che l'esito del procedimento viene perciò a dipendere dalla soluzione del quesito se il preavviso di imminente segnalazione in SIC costituisca tuttora un requisito di legittimità della segnalazione quando il debitore è, come nella specie, un imprenditore individuale.

Il Collegio territoriale ha così compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento e gli orientamenti giurisprudenziali rilevanti per la decisione.

- L'art.4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, emanato dal Garante della Privacy con provvedimento del 16.11.2004 ai sensi dell'art.117 Codice privacy (d.lgs. 30.6.2003 n.196), stabilisce che "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato".
- Sulla base di tale disposizione l'ABF ha più volte affermato che i requisiti di legittimità dell'iscrizione in SIC sono due: la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati e il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della sua prossima iscrizione in una centrale rischi, con la precisazione che l'onere della prova della ricezione del

- preavviso grava sull'intermediario (Coll. di Coordinamento n.3089 del 24.9.2012). Tale orientamento è stato ribadito dai Collegi territoriali anche quando il soggetto segnalato era un non consumatore (Collegio di Napoli, decisione n.4832 del 23.9.2013; Collegio di Roma decisione n.4135 del 26.7.2013). Tuttavia il Collegio di Coordinamento, con decisione n.440 del 20.5.2015, alla luce delle novità introdotte dall'art.40 comma 2 del d.l. 6.12.2011 n.201 (conv. in legge 22.12.2011 n.214), con il quale, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi delle imprese, è stato modificato l'art.4 Codice Privacy, nel senso di escludere il trattamento dei dati relativi alle persone giuridiche dall'ambito di applicazione del codice della privacy stesso, ha affermato che l'obbligo del preavviso non sarebbe più operante nei confronti di (società) persone giuridiche, posto che sia l'art.4, comma 7, del codice di deontologia sia l'art.125, comma 3 del TUB lo contemplano e disciplinano nei soli riguardi delle persone fisiche aventi qualità di consumatori. Il Collegio di Coordinamento ha in particolare osservato che *"l'art.4 comma 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da privati, è stato varato in attuazione del codice della privacy (art.117 del d.lgs. n.196/2003). Tale disposizione prescrive che il "partecipante" debba avvertire "l'interessato" (sia esso persona fisica o giuridica) circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. Senonchè l'art. 40 comma 2 del d.l. 201/2011 ha a sua volta modificato l'art.4 del codice della privacy, escludendo il trattamento dei dati riferibili alle persone giuridiche, onde è agevole dedurre che la novella ha reso inapplicabile l'obbligo di preavviso della segnalazione alle persone giuridiche imposto dal codice deontologico in attuazione del codice della privacy. L'art.125 comma 3 del TUB, a sua volta prevede che i finanziatori debbono informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste nella relativa disciplina. Sicchè la predetta norma, inserita nel capo II relativo al Credito ai consumatori "non sembra minimamente contemplare le persone giuridiche". E non par dubbio che le richiamate disposizioni, avendo natura speciale, sono di stretta interpretazione e perciò insuscettibili di applicazione estensiva nei confronti di soggetti diversi, come le persone giuridiche, del tutto estranei al sistema conchiuso del credito ai consumatori"*.
- Il citato Collegio di Coordinamento, seppur avvertito dei danni derivabili alle persone giuridiche da tale assetto normativo, ha infine osservato che il diverso trattamento tra persone fisiche e giuridiche appare frutto di una inequivoca volontà normativa di semplificazione in materia di privacy nei confronti delle imprese, concretantesi nell'alleggerimento della gestione dei rapporti tra imprenditori, scelta che, per quanto opinabile, non sarebbe inficiata da irrazionalità ove si consideri l'interesse professionale e gli strumenti di conoscenza di cui specialmente le persone giuridiche dispongono per controllare le loro posizioni debitorie e per fronteggiare i rischi di segnalazione nelle banche dati.
- Il Collegio rimettente ha peraltro sottolineato che la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4140 del 2015, seppur contenente alcuni passaggi (come l'ultimo citato) astrattamente riferibili a tutti i soggetti non consumatori, aveva ad oggetto un ricorso proposto da una società persona giuridica, alla quale altri numerosi passaggi della motivazione apparivano chiaramente destinati, sicchè la pronuncia, in alcuni casi applicata da Collegi territoriali nel senso più ampio (v. Collegio di Napoli n.1688 del 24.2.2016), non parrebbe fornire indicazioni univoche allorchè, come nel caso di specie, il ricorrente sia una persona fisica non consumatore (per l'esattezza, un imprenditore individuale). E per ciò stesso merita un approfondimento.

A tale fine il Collegio rimettente ha svolto pertinenti osservazioni che giova qui riportare riassuntivamente:

- 1) l'art.125 comma 3 TUB, che in effetti prevede l'obbligo di preavviso per i (soli) consumatori, è norma di protezione di una categoria debole, ma non assolve alcuna finalità di semplificazione degli oneri economici per le imprese, e dunque non potrebbe estendere la sua portata ai non consumatori anche per i limiti della delega che lo legittimava.
- 2) L'art.125, comma 3, del TUB rafforza la tutela dei consumatori, prevedendo a loro favore l'obbligo di preavviso, che peraltro è previsto anche da altre norme (come l'art. 9 bis della legge 386/90 per la iscrizione in CAI a seguito di emissione di assegni) ed anche favore di altre categorie di debitori. Ne deriva che dalla norma ora citata della legge bancaria non può inferirsi la volontà di escludere indistintamente analoga tutela per i professionisti.
- 3) L'esenzione dell'obbligo di preavviso introdotta dall'art.40, comma 2, del d.l. 201 del 2011 fa testuale riferimento a persone giuridiche, enti e associazioni cui si riferiscono i dati personali e ha una chiara finalità di semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese. Si tratta quindi di stabilire se tale semplificazione debba intendersi in senso estensivo (anche per gli imprenditori individuali) o in senso restrittivo, considerato che allo stato attuale "interessato" al trattamento di dati può essere solo una persona fisica. In quest'ultimo caso, ritenendo cioè che la persona fisica debba ritenersi sempre tutelata dal codice della privacy, il codice di deontologia e di buona condotta per i SIC dovrebbe continuare a valere anche per i professionisti persone fisiche; se invece si ritiene che la persona fisica sia tutelata dal codice della privacy solo in quanto consumatore, il Codice di deontologia non si dovrebbe applicare per la segnalazione in SIC dei professionisti persone fisiche e nessun preavviso di segnalazione dovrebbe esser loro comunicato. Sul punto si sono espressi in senso opposto il Collegio di Napoli (che ha escluso il preavviso per tutti i professionisti) e il Garante della privacy, secondo il quale le norme che esentano le imprese da ogni adempimento previsto in materia di protezione di dati personali devono essere interpretate in senso restrittivo (valido cioè solo per le persone giuridiche), ponendosi altrimenti in conflitto con la normativa della Unione europea (Garante per la protezione dei dati personali, Relazione 2011, p.216).
La normativa europea di riferimento è rappresentata in particolare dalla Direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in base alla quale (art.2, comma 1, lett. a) per dato personale si intende "qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile. Inoltre il Nuovo Regolamento UE 2016/679, che sostituisce la direttiva 95/46/CE e sarà applicabile dal 2018, stabilisce al primo Considerando che "la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale", mentre l'art.8 par. 1, della Carta dei diritti fondamentali sul funzionamento dell'Unione Europea (Carta) e l'art.16 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabiliscono a loro volta che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. Ne discende che gli spunti provenienti dal diritto comunitario militano nel senso di garantire il preavviso anche ai professionisti, se persone fisiche.
- 4) D'altra parte l'argomento utilizzato per giustificare il minor bisogno di tutela del professionista che opera nel mercato e dispone di forme organizzative utili per una piena cognizione delle regole che lo governano lascia insoddisfatti allorché si tratti di persone fisiche spesso prive di una reale educazione finanziaria, talché l'ordinamento assiste al fenomeno della estensione di alcuni istituti di disciplina

- consumeristica alle c.d. microimprese (v. ad es. art. 19 comma 1 Cod. Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette).
- 5) In definitiva l'impostazione del diritto comunitario sembra basata su logiche diverse giacchè limita la tutela della privacy alle persone fisiche e costruisce il diritto alla riservatezza come un diritto fondamentale dell'Uomo, ammettendo invece che la estensione di tale tutela alle persone giuridiche possa essere limitata o esclusa dal legislatore in forza di interessi contrapposti meritevoli a loro volta di protezione, come appunto l'interesse alla semplificazione degli oneri amministrativi per le imprese, sicchè in questa diversa ottica diventa meno plausibile che il diritto fondamentale alla privacy, riconosciuto alle persone fisiche, possa essere variamente presidiato a seconda del loro status di consumatori.
- 6) Non è infine senza significato la circostanza che lo stesso art.40 comma 2 del d.l. 201/2011, nel limitare la portata del codice della privacy, abbia nel contempo abrogato un'altra più generale esenzione introdotta pochi mesi prima dall'art.4 comma 3 bis del d.l. 3.5.2011 n.70, conv. in legge 10/2011, riguardante il *trattamento dei dati personali relativi alle persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo-contabili*, e in particolare abbia espunto il generico riferimento alle imprese (certamente riferibile anche all'imprenditore individuale) per mantenere nella nuova disciplina la esclusione della privacy solo per le persone giuridiche, enti o associazioni, con ciò mostrando consapevolezza del legislatore sulla incompatibilità della esclusione di tutela della privacy degli imprenditori persone fisiche con il diritto comunitario.

DIRITTO

Ciò premesso, questo Collegio di Coordinamento ritiene di condividere i rilievi del Collegio rimettente, senza che ciò comporti alcun arresto rispetto alla propria precedenza giurisprudenza.

Come è stato già sottolineato, la questione risolta con la decisione n. 4140 del 2015 riguardava l'applicabilità alle "persone giuridiche" dell'obbligo di preavviso ai fini della segnalazione nelle centrali rischi finanziarie gestite da privati in SIC. In quella sede la risposta al quesito è stata negativa sulla base della fondamentale considerazione che la modifica normativa dell'art.4 del codice della privacy, a seguito della entrata in vigore dell'art.40 comma del d.l. 201/2011, implicava dichiaratamente la esclusione di "quei soggetti" (nonché di enti e associazioni) dal regime del trattamento riguardante le persone fisiche.

Nel caso in esame la questione riguarda invece una persona fisica, che però non è un consumatore, trattandosi di imprenditore individuale. Il che rende la questione diversa.

Ora, benché l'art.125 TUB disciplini il dovere di preavviso rispetto ai "consumatori", non può dedursene a contrario il corollario che tale dovere non sia senz'altro applicabile ai professionisti che siano persone fisiche (sulla base del vecchio brocardo "*ubi lex dixit voluit, ubi tacuit noluit*"), proprio perché l'esplicita e ristretta esclusione dal trattamento dei dati personali delle (sole) persone giuridiche e di altri soggetti giuridici ad esse assimilabili (enti), strutturalmente diversi dalle persone fisiche, in forza di una diversa disposizione in materia di privacy, rivela semmai l'intenzione generale del legislatore di tutelare diversamente la persona fisica in quanto soggetto interessato al trattamento dei propri dati personali, indipendentemente dall'attività svolta.

Non si tratta perciò di estendere l'ambito di applicabilità di una norma di diritto speciale (art.125 TUB) rivolta ai soli consumatori, quanto di applicare rettamente la disciplina sulla privacy e le disposizioni attuative del Garante, nonché le norme generali in tema di rapporti contrattuali.

Questo approdo interpretativo trae anche sostegno dal rilievo che l'esigenza di semplificazione per oneri amministrativi riferibili alle imprese ha una razionale giustificazione solo quando si tratta di imprese che abbiano una dimensione organizzativa idonea e utile per una piena cognizione delle regole del mercato e dei modi per fronteggiare i rischi di segnalazione nelle banche dati, laddove invece la posizione dell'imprenditore individuale è, da un punto di vista socio-culturale, piuttosto assimilabile a quella di un consumatore, talché, non a caso, in altri ambiti strettamente affini, puntualmente rammentati nella ordinanza di rimessione, la sua tutela è stata equiparata (v. appunto l'art.9 bis della legge 386/1990 ai fini della iscrizione in CAI, nonché l'art.19 comma 1 Cod. Consumo).

Va poi considerato che l'art.125 TUB, integrando una disciplina speciale di tutela di soggetti deboli, costituisce pur sempre la concretizzazione normativa di un più generale dovere di correttezza e buona fede nei rapporti interprivati, che trova protezione in disposizioni fondamentali dell'ordinamento (artt.1175, 1337, 1365 c.c.; art.2 Cost.), non estranee al sistema dei rapporti tra banche e clienti.

In questa prospettiva, deve convenirsi che la lesione del diritto alla riservatezza dei dati personali, espressamente riconosciuto a tutte le persone fisiche, con ciò che ne consegue per la procedura di inserimento del nome della persona in una banca dati secondo le disposizioni dell'art.4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta emanato dal Garante il 16.11.2004, viene a sovrapporsi e a insistere sul generale diritto a non subire l'aggressione alla propria sfera reputazionale a seguito di una segnalazione negativa inserita in un sistema di informazione creditizia senza che vi sia stata una preventiva comunicazione che valga a consentire al debitore di contestare o eliminare tempestivamente il presupposto della segnalazione stessa.

Tale particolare diritto, se può essere espressamente limitato rispetto a imprese strutturate, aventi forma societaria, in base a inequivoci e ragionevoli indici normativi, e in ossequio ad altre particolari esigenze, come è avvenuto in forza dell'art.40 comma 2 del d.l. n.201/2011, non ha dunque ragione di essere altrimenti escluso, in difetto di quelle indicazioni normative e di quelle esigenze. Stando così le cose, la disposizione dell'art.125, 3 comma, TUB, lungi dal consentire una interpretazione estensiva dei casi di esclusione della tutela della privacy, rileva astrattamente nel suo portato assiologico come espressione di una regola di diritto comune di lealtà e correttezza nei rapporti contrattuali che, per rispetto del sovraordinato principio di eguaglianza (art.3 Cost.), non può, all'interno del conchiuso sistema di protezione dei dati personali, legittimare altrimenti una discriminazione nei diritti delle persone fisiche, come ha ribadito il Garante della privacy anche dopo la citata modifica dell'art.4 d.lgs. n.196/2003.

Sulla base delle osservazioni fin qui illustrate può dunque concludersi che il disposto dell'art.40, comma 2, del d.l. 201 del 2011, concernente persone giuridiche, enti e associazioni, non può essere applicato estensivamente nei confronti delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, e ciò anche in forza delle norme di diritto sovranazionale prima menzionate, le quali tutelano la privacy della persona fisica indipendentemente dal suo status consumeristico, e devono, in caso di dubbio, orientare l'interprete nell'applicazione delle norme di diritto interno potenzialmente incompatibili. Del resto, che la volontà del legislatore nazionale non fosse quella di contrapporsi alle indicazioni di derivazione europea, e non fosse quindi finalizzata a introdurre all'interno del codice della privacy una tutela differenziata delle persone fisiche in dipendenza dell'attività

esercitata, lo si ricava significativamente, come anche è stato esattamente osservato dal Collegio rimettente, dalla circostanza che proprio l'art.40 comma 2 del d.l. 201 del 2011, nell'escludere dal trattamento i dati relativi alle persone giuridiche (enti o associazioni), si è preoccupato in pari tempo di abrogare un'altra più generale esenzione introdotta pochi mesi prima dal d.l. 13.5.2011 n.70, conv. in legge n.10/2011, e in particolare quella prevista dall'art.4 comma 3 bis, laddove invece le "imprese" (senza altra connotazione) figuravano accanto alle persone giuridiche come soggetti esentati dal trattamento.

In via speculare deve quindi affermarsi che, a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti che siano, va sempre applicato l'art.4 comma 7 del Codice deontologico, non potendo profilarsi sul punto alcun conflitto con la norma del Codice della privacy sulla base del quale la disposizione stessa è stata emanata.

Ciò basta per considerare illegittima la segnalazione in SIC del nome del ricorrente, stante il difetto di prova, incombente sull'intermediario, della effettiva ricezione del preavviso, con conseguente assorbimento di ogni altra considerazione sul punto (nello stesso senso, per un caso analogo, v. la decisione del Collegio ABF Milano in data 19.3.2013, sul ricorso n.822982/2012).

La resistente deve quindi attivarsi per ottenere la cancellazione dei dati personali del ricorrente in SIC.

La conseguenziale domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, non può invece trovare accoglimento.

Innanzitutto va rilevato che il ricorrente, venendo meno all'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto vantato (art.2697 c.c.), non ha fornito elementi utili e sufficienti di conoscenza ai fini della individuazione e quantificazione del pregiudizio patrimoniale concretamente risentito, essendosi limitato ad affermare (sia pure con il corredo di un principio di prova scritta) che, a causa della illegittima segnalazione, non avrebbe più potuto accedere al credito bancario, lamentando perciò conseguenze negative riverberatesi sulla sua attività imprenditoriale, sotto forma di minori investimenti e di calo degli incassi, di cui però il Collegio non è in grado di verificare la portata e soprattutto il collegamento con il fatto ascritto alla resistente. Né è possibile accertare, sulla base delle mere risultanze acquisite al procedimento, che una documentata posizione debitoria del ricorrente verso il Fisco (v. l'allegata cartella di pagamento) integri una obbligazione causalmente dipendente dalla segnalazione in SIC. Che anzi, proprio la esistenza di tale posizione debitoria verso un soggetto pubblico estraneo al circuito bancario rileva in senso contrario a quello postulato dal ricorrente. Così pure, dalla prodotta documentazione sanitaria, non potrebbe evincersi, in difetto di un supporto consulenziale, inammissibile nel procedimento ABF, alcun nesso eziologico tra la patologia sofferta e la illegittima iscrizione del nome del ricorrente nella banca dati.

In definitiva, poiché nel nostro ordinamento non è riconosciuto il danno *in re ipsa* né è previsto in generale un regime di danni punitivi in dipendenza di qualsivoglia condotta antiggiuridica, l'unico pregiudizio risarcibile potrebbe essere teoricamente ricondotto al danno non patrimoniale alla reputazione derivante dalla illegittima segnalazione del nome del ricorrente nelle banche dati. Senonché la documentata esistenza di plurimi e prolungati ritardi nel rimborso del prestito erogato dall'intermediario, cui ha fatto seguito una pluralità di intimazioni di adempimento, e l'assenza di elementi di prova idonei a dimostrare una corrispondenza dei dati ostesi all'andamento dei rimborsi conduce a ritenere accertato che la illegittimità della iscrizione in SIC abbia trovato causa in ragioni esclusivamente procedurali, condizione questa non sufficiente per dedurre la prova della lesione sostanziale della sfera reputazionale del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e dispone che l'intermediario medesimo si adoperi per la cancellazione dei dati segnalati nei SIC. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA